



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 67/12
di iniziativa del Consigliere A. LO SCHIAVO recante:
"Disciplina dei Marina resort"
relatore: K. GENTILE;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	9/5/2022
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	9/5/2022
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 12/05/2022

Normativa nazionale

D.M. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 6 luglio 2016 pag. 4

Individuazione dei requisiti minimi ai fini dell'equiparazione delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato alle strutture ricettive all'aria aperta.

D.L. 12 settembre 2014 n. 133 pag. 6

Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

Normativa comparata

L.R. Abruzzo 23 ottobre 2003, n. 16 artt. 1-5quater pag. 7

Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta

L.R. Campania 5 aprile 2016, n. 6 pag. 12

Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana - Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016.

Delib. G.R. Campania 6 marzo 2019, n. 86 pag. 13

Legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 - Approvazione dei criteri di classificazione delle strutture ricettive Marina Resort.

Delib.G.R. Campania 6 marzo 2019, n. 86 tabella pag. 15

Tabella requisiti e punteggi per classificazione dei Marina Resort

L.R. Emilia-Romagna 28 luglio 2004 n. 16 art. 6 pag. 17

Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità.

Delib. G.R. Emilia-Romagna 21 luglio 2014, n. 1198 pag. 19

Legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 - Approvazione dei criteri di classificazione delle strutture ricettive Marina Resort.

L.R. Friuli-Venezia Giulia 9 dicembre 2016 n. 21 art. 29 pag. 22

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

L.R. Liguria 12 novembre 2014, n. 32 artt. 1,26 pag. 24

Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche

L.R. Marche 11 luglio 2006, n. 9 art. 11 pag. 26

Testo unico delle norme regionali in materia di turismo.

- L.R. Puglia 11 febbraio 1999 n. 11 Art. 38-bis pag. 28
Disciplina delle strutture ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro.
- Delib. G.R. Puglia 22 dicembre 2020, n. 2087 pag. 29
L.R. 7 luglio 2020, n. 22, "Modifiche e integrazioni alla L.R. 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro)"- Art. 1, lettera d) - Marina resort - Definizione requisiti minimi, modalità di apertura e di esercizio.
- L.R. Sardegna 28 luglio 2017, n. 16 art. 13 pag. 37
Norme in materia di turismo.
- L.R. Sicilia 7 giugno 2019, n. 8 artt. 1-6 pag. 38
Norme per lo sviluppo del turismo nautico. Disciplina dei marina resort. Norme in materia di elezioni degli organi degli enti di area vasta.
- L.R. Toscana 20 dicembre 2016, n. 86 artt. 17,27,37 pag. 41
Testo unico del sistema turistico regionale.
- L.R. Veneto 14 giugno 2013, n. 11 art. 26 pag. 45
Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto.

D.M. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 6 luglio 2016 [\(1\)](#).

Individuazione dei requisiti minimi ai fini dell'equiparazione delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato alle strutture ricettive all'aria aperta. [\(2\)](#)

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 agosto 2016, n. 179.

[\(2\)](#) Emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. [32, comma 1](#), del [decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133](#) e successive modificazioni, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa della attività produttive;

Visto il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002](#) di recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico in cui si rinvia a successivi provvedimenti emanati dalle regioni e dalle province autonome la definizione degli standard minimi per i servizi turistici ai fini dell'armonizzazione degli stessi sull'intero territorio nazionale;

Visto l'[art. 2, comma 193](#), lettera a), della [legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), che prevede l'adozione di un apposito decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche rispetto a cui vi è necessità di individuare caratteristiche simili e omogenee su tutto il territorio nazionale tenuto conto delle specifiche esigenze connesse alla capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali;

Visto il [decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 ottobre 2014](#), recante l'individuazione dei requisiti minimi ai fini dell'equiparazione delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato alle strutture ricettive all'aria aperta;

Ritenuto di dover procedere esclusivamente all'identificazione dei requisiti minimi che devono possedere le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, per l'equiparazione alle strutture ricettive all'aria aperta;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 9 giugno del 2016;

Acquisito il parere del Ministero dei beni e delle attività culturali;

Decreta:

Art. 1. Requisiti

1. Sono stabiliti nell'allegato A, parte integrante del presente decreto, i requisiti minimi che le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento dei turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, nell'ambito di idonee strutture dedicate dalla nautica, devono possedere per l'equiparazione alle strutture ricettive all'aria aperta.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Allegato A**1. Posti barca.**

Area idonea ed attrezzata per consentire l'ormeggio in sicurezza ad un numero di unità da diporto non inferiore a sette.

2. Impianti.

Impianto di comunicazione e di allarme in caso di emergenza;

Impianto elettrico con colonnine appositamente attrezzate;

Impianto di illuminazione;

Impianto idrico;

Impianto di rete fognaria tradizionale o forzata;

Impianto di prevenzione incendi ai sensi della normativa vigente.

3. Servizi, attrezzature e impianti complementari.

Vigilanza;

Servizio assistenza all'ormeggio;

Ascolto radio VHF;

Recupero olii esausti e batterie;

Pulizia ordinaria delle aree comuni;

Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti;

Installazioni igienico-sanitarie di uso comune;

Cassetta di pronto soccorso ai sensi della vigente normativa;

Erogazione acqua potabile;

Dotazione di un punto reception;

4. Dotazioni e impianti nello specchio acqueo.

Aspiratore acque nere di bordo;

Individuazione numerica dei posti barca;

Pulizia giornaliera specchio acqueo.

D.L. 12 settembre 2014 n. 133**Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.**

Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 2014, n. 212.

Art. 32 Marina Resort e implementazione sistema telematico centrale nautica da diporto

1. Al fine di rilanciare le imprese della filiera nautica, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di diportisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta. [\(191\)](#) [\(192\)](#) [\(193\)](#)

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle somme versate entro il 15 luglio 2014 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'[articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel limite di 2 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato.

3. All'[articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 217, dopo le parole: "Il sistema include" sono inserite le seguenti: "l'ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto,"; [\(190\)](#)

b) al comma 219, dopo le parole: "lettere b) e c)" sono inserite le seguenti: "e agli articoli 2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 62, 63 e 65", dopo la parola: "registri", è inserita la seguente: ", uffici", e alla fine del periodo dopo la parola: "amministrative", sono aggiunte le seguenti: ", anche nell'intento di adeguare dette disposizioni al nuovo Sistema."

[\(190\)](#) Lettera così modificata dalla [legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164](#).

[\(191\)](#) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 237, L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall'[art. 1, comma 365, L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall' [art. 100, comma 10-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#), e, successivamente, dall' [art. 1, comma 598, L. 30 dicembre 2020, n. 178](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021.

[\(192\)](#) La Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio-11 febbraio 2016, n. 21 (Gazz. Uff. 17 febbraio 2016, n. 7 – Prima serie speciale), ha dichiarato: 1) l'illegittimità costituzionale del presente comma come modificato dall'[art. 1, comma 237, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), nella parte in cui non prevede che la configurazione delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato come strutture ricettive all'aria aperta debba avvenire nel rispetto dei requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; 2) l'illegittimità costituzionale del presente comma, come modificato dall'[art. 1, comma 365, della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), nella parte in cui non prevede che la configurazione delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato come strutture ricettive all'aria aperta debba avvenire nel rispetto dei requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

[\(193\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 3 ottobre 2014](#).

**L.R. Abruzzo 23 ottobre 2003, n. 16 [\(1\)](#) artt. 1-5quater
Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta [\(2\)](#).**

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 7 novembre 2003, n. 33.

[\(2\)](#) Vedi anche, per le norme transitorie, l'art. [123](#), [L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#).

Art. 1

Finalità.

1. Ai fini della presente legge sono individuate le seguenti strutture ricettive all'aria aperta:

- a) villaggi turistici;
- b) campeggi;
- b-bis) Marina Resort [\(3\)](#).

2. La gestione dell'attività ricettiva all'aria aperta può essere esercitata da:

- a) imprese turistiche [\(4\)](#);
- b) associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, sociali e dagli Enti Locali;
- b-bis) titolari di concessione demaniale marittima per la gestione di approdi o porti turistici [\(5\)](#).

[\(3\)](#) Lettera aggiunta dall'art. [19, comma 29, lettera a\)](#), [L.R. 20 gennaio 2021, n. 1](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge), come sostituito con errata corrige pubblicata nel BU 25 gennaio 2021, n. 18 speciale.

[\(4\)](#) Lettera così modificata dall'art. [109, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 131 della stessa legge).

[\(5\)](#) Lettera aggiunta dall'art. [19, comma 29, lettera b\)](#), [L.R. 20 gennaio 2021, n. 1](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge), come sostituito con errata corrige pubblicata nel BU 25 gennaio 2021, n. 18 speciale.

Art. 2

Villaggi turistici.

1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive, aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti, costituite da unità abitative fisse singole o raggruppate, diffuse o concentrate, ubicate al massimo su due piani, quali appartamenti, bungalow, villette ed edifici destinati ad attività ricreative e di ristoro, dotate di tutti i servizi.

2. Nei villaggi turistici è possibile riservare apposite aree per ospitare turisti provvisti di proprio mezzo autonomo di pernottamento. La ricettività in dette aree non può superare il 40% di quella complessiva.

3. L'installazione delle strutture mobili e le reti tecnologiche non sono soggette a concessioni, autorizzazioni o comunicazioni edilizie e possono essere liberamente dislocate e variate di posizione all'interno del complesso ricettivo, purché connessi agli impianti della rete fognante o a un depuratore e nel rispetto della planimetria relativa alla ubicazione già depositata, approvata dal Comune ⁽⁶⁾.

4. Le strutture mobili di cui al comma 3 sono gli allestimenti mobili di pernottamento quali tende, roulotte o caravan, mobil-home o maxicaravan. A tal fine i predetti allestimenti devono:

a) conservare i meccanismi di rotazione in funzione;

b) non possedere alcun collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche devono essere rimovibili in ogni momento.

5. È concesso destinare fino al 20% delle unità ricettive fisse a camere o suite e fornire i relativi servizi secondo il disposto delle vigenti normative.

6. Le superfici minime dei vani sono di mq. 9 per stanze matrimoniali e mq. 5 per le singole e comunque con una dimensione lineare non inferiore a mt. 2.

(6) Comma così modificato dall'*art. 146, comma 1, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6*.

Art. 3

Requisiti tecnici dei villaggi turistici.

1. Nei villaggi turistici le unità abitative fisse devono avere le seguenti caratteristiche:

a) area di superficie netta interna non superiore a 60 mq. oltre ad eventuali spazi destinati a giardini, terrazzi, balconi e verande;

b) la superficie abitabile, compresa quella dei servizi igienici, non deve essere inferiore a mq. 5 per persona;

c) ciascuna unità abitativa non può ospitare più di 8 persone;

d) l'arredamento minimo deve comprendere, oltre ai letti, al tavolo e alle sedie anche un fornello a gas con minimo 2 fuochi e frigorifero. L'eventuale bombola a gas deve essere collocata all'esterno;

e) altezza media minima interna mt. 2,70 per le strutture fisse fatte salve le strutture esistenti anche di altezza media inferiore autorizzate o condonate e classificate ⁽⁷⁾.

(7) Lettera così modificata dall'*art. 146, comma 2, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6*.

Art. 4

Campeggi.

1. Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.

2. Nei complessi di cui al comma 1 con classificazione minima di 2 stelle, è possibile installare unità abitative fisse nella misura massima del 40% delle unità ricettive totali, le unità abitative fisse possono essere adibite a camere o suite nella misura massima del 20%.

3. Le unità abitative fisse allestite nei campeggi devono avere i requisiti di cui all'art. 2 e all'art. 3 della presente legge.
4. È consentito altresì installare unità abitative mobili di cui all'art. 2, commi 3 e 4, della presente legge.
5. I campeggi esistenti possono trasformarsi in villaggi turistici purché abbiano i requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3.
6. I comuni in sede di presentazione dei progetti esecutivi e degli strumenti attuativi, possono richiedere al richiedente, mediante convenzione, la cessione di superfici per un massimo di 10% dell'intera area interessata all'intervento ⁽⁸⁾.
7. Per le convenzioni già esistenti, ma non attuate, i Comuni e i privati interessati possono riformulare le precedenti convenzioni nei termini previsti dal precedente comma ⁽⁹⁾.

⁽⁸⁾ Il presente comma, in origine comma 7, è stato così rinumerato e modificato dall'art. [146, comma 3, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6](#).

⁽⁹⁾ Il presente comma, in origine comma 6, è stato così rinumerato dall'art. [146, comma 3, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6](#).

Art. 5

Requisiti tecnici dei campeggi.

1. Le piazzole destinate alla sosta e al soggiorno degli equipaggi devono essere numerate con apposito contrassegno visibile e corrispondente alla planimetria generale del complesso che deve essere affissa all'ingresso dello stesso.
2. Le strutture a 4 stelle devono avere almeno il 30% delle piazzole dotate di allaccio idrico e pozzetto di scarico connesso alla rete fognaria.
3. Nei campeggi ad una stella non è consentito l'allestimento di unità abitative fisse.

Art. 5-bis

Marina Resort ⁽¹⁰⁾.

1. Sono Marina Resort le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle unità da diporto, proprie o con titolo di possesso, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato. Tali strutture debbono possedere i requisiti individuati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione che ne fissa altresì modalità e periodi di apertura, di esercizio e la relativa classificazione.
2. Il titolare del Marina Resort deve avere la disponibilità, in forza di validi titoli concessori, dello specchio acqueo e dei punti di attracco, dei sedimi portuali e degli immobili, come definiti nella domanda di riconoscimento della struttura e della sua classificazione.
3. Il titolare del Marina Resort può fornire direttamente servizi di pernottamento o servizi accessori o può affidare, nell'ambito di regolari contratti di ormeggio e tramite apposita convenzione, tali servizi ad una o più imprese fornite delle relative autorizzazioni, senza che sia compromessa la gestione e la titolarità unitaria della struttura.
4. I posti barca del Marina Resort possono essere utilizzati per "transito", fino ad un massimo di 15 giorni sulla base di un contratto di ormeggio, o stagionali fino all'intero

periodo di apertura della struttura sulla base del contratto di ormeggio e di apposita convenzione che determini eventuali servizi accessori ed obblighi tra le parti.

5. In analogia con quanto previsto dall'articolo 2, le imbarcazioni o unità da diporto che stazionano temporaneamente o con contratto stagionale in un Marina Resort, nel punto di ormeggio assegnato, non hanno bisogno di autorizzazioni edilizie purché rispettino i requisiti tecnici previsti dal disciplinare di cui all'articolo 5-quater. Nei periodi di chiusura del Marina Resort è consentito il rimessaggio in acqua nei posti barca ⁽¹¹⁾.

[\(10\)](#) Articolo aggiunto dall'art. [19, comma 29, lettera c\)](#), [L.R. 20 gennaio 2021, n. 1](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge), come sostituito con errata corrige pubblicata nel BU 25 gennaio 2021, n. 18 speciale.

[\(11\)](#) Comma così modificato dall'art. [12, comma 1, lettera a\)](#), [L.R. 23 aprile 2021, n. 8](#), a decorrere dal 24 aprile 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 20, comma 1, della medesima legge).

Art. 5-ter

Requisiti tecnici dei Marina Resort ⁽¹²⁾.

1. Tutti i Marina Resort della regione Abruzzo, al fine di essere riconosciuti e autorizzati, devono essere in possesso dei requisiti minimi previsti dal [D.M. 6 luglio 2016](#) del Ministero delle infrastrutture e di quanto stabilito dal [decreto legislativo n. 160 del 12 novembre 2020](#) (Disposizioni integrative e correttive al [decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229](#), concernente revisione ed integrazione del [decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171](#), recante codice della nautica da diporto ed attuazione della [direttiva 2003/44/CE](#), a norma dell'[articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172](#), in attuazione dell'[articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167](#)).

2. I Marina Resort sono classificati in base ai requisiti strutturali posseduti e ai servizi offerti, con un sistema che va da una a quattro vele.

3. La classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per l'esercizio dell'attività e ha validità per un quinquennio che decorrerà dalla data di attribuzione della stessa.

4. Nel secondo semestre dell'ultimo anno di validità del quinquennio non si può procedere a variazione di classificazione.

[\(12\)](#) Articolo aggiunto dall'art. [19, comma 29, lettera c\)](#), [L.R. 20 gennaio 2021, n. 1](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge), come sostituito con errata corrige pubblicata nel BU 25 gennaio 2021, n. 18 speciale.

Art. 5-quater

Disciplinare attuativo dei Marina Resort ^{(13) (14)}.

1. La Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, definisce con disciplinare il sistema di classificazione al fine di garantire la qualità dei servizi e il loro miglioramento, tenendo conto anche degli orientamenti a livello internazionale, nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ⁽¹⁵⁾.

2. Con lo stesso disciplinare sono definiti tutti gli aspetti concernenti le autorizzazioni necessarie per le funzioni di vigilanza, di verifica, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative ⁽¹⁶⁾.

(13) Rubrica così sostituita dall'*art. 12, comma 1, lettera b), L.R. 23 aprile 2021, n. 8*, a decorrere dal 24 aprile 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 20, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: "Regolamento attuativo dei Marina Resort".

(14) Articolo aggiunto dall'*art. 19, comma 29, lettera c), L.R. 20 gennaio 2021, n. 1*, a decorrere dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 21, comma 1, della medesima legge*), come sostituito con errata corrige pubblicata nel BU 25 gennaio 2021, n. 18 speciale.

(15) Comma così modificato dall'*art. 12, comma 1, lettera c), L.R. 23 aprile 2021, n. 8*, a decorrere dal 24 aprile 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 20, comma 1, della medesima legge*).

(16) Comma così modificato dall'*art. 12, comma 1, lettera d), L.R. 23 aprile 2021, n. 8*, a decorrere dal 24 aprile 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 20, comma 1, della medesima legge*).

L.R. Campania 5 aprile 2016, n. 6**Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana - Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016.**

Pubblicata nel B.U. Campania 5 aprile 2016, n. 22.

TITOLO III

Misura 2.8 "Cultura e turismo quali principali fattori di sviluppo economico"

Art. 16 Norme per lo sviluppo del settore turistico e delle strutture turistiche ricettive.

1. Per rilanciare l'economia del turismo la Regione promuove le iniziative volte all'espansione del turismo nautico e rurale nel proprio territorio, riconosce e sostiene gli interventi degli imprenditori del settore turistico finalizzati a rafforzare l'offerta di servizi turistico-nautici, sportivi e agro-naturalistici del territorio regionale.

2. Per il perseguimento delle finalità indicate al comma 1, all'interno del territorio regionale possono essere istituite delle strutture turistico ricettive, denominate Marina Resort. Per Marina Resort si intendono le strutture turistico-ricettive all'aria aperta organizzate per la sosta e il pernottamento dei turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate in uno specchio d'acqua appositamente attrezzato, in possesso dei requisiti tecnici e idonee a fornire i servizi accessori alla sosta e al pernottamento previsti dalle specifiche disposizioni attuative. In ogni caso tali strutture devono essere dotate di appositi defibrillatori DAE.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con deliberazione, la classificazione dei Marina Resort, tenuto conto dei requisiti stabiliti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, se emanato (9).

4. Per sviluppare il turismo nelle zone rurali è istituito un Fondo per la realizzazione dei lavori delle condotte idrico-fognarie delle strutture ricettive-turistiche nelle zone rurali pari ad euro 250.000,00 per l'anno 2016, a valere sulle risorse di cui all'articolo 19, comma 5. La struttura amministrativa competente della Regione Campania provvede, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'assegnazione delle suddette risorse agli enti locali mediante un bando a evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale ed europea vigente in materia.

5. La legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 (Organizzazione del sistema turistico in Campania) è così modificata:

a) al comma 3 dell'articolo 6, dopo le parole "(ANCI)" sono aggiunte le seguenti: "e dal Presidente regionale dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia (ANPCI);

b) al comma 2 dell'articolo 23 e al comma 1 dell'articolo 25, dopo le parole "di tutte le associazioni di settore" sono aggiunte le seguenti: "rappresentative di associazioni Pro Loco, regolarmente costituite e con sedi in tutte le province campane e nella Città metropolitana di Napoli, ".

6. La Giunta regionale per la promozione delle eccellenze turistiche, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con deliberazione, sentita la commissione consiliare competente in materia, gli eventi culturali prioritari di rilevanza regionale, tra cui gli eventi cinematografici di rilievo internazionale.

(9) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Delib. G.R. 6 marzo 2019, n. 86.

Delib. G.R. Campania 6 marzo 2019, n. 86 [\(1\)](#).

[Legge regionale 5 aprile 2016, n. 6](#) - Approvazione dei criteri di classificazione delle strutture ricettive Marina Resort.

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Campania 25 marzo 2019, n. 16.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

a) con [decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133](#), convertito, con modificazioni, nella [legge 11 novembre 2014, n. 164](#) all'art. 32, comma 1, è stato previsto che le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti successivamente stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, rientrano nelle strutture turistico ricettive all'aria aperta. Tale equiparazione ha comportato, di fatto, l'applicazione dell'iva agevolata al 10% in attuazione del n. 120 della Tabella A, parte III, allegata al [D.P.R. 633/72](#), seppur nei limiti di dotazione di bilancio prevista per l'anno 2014;

b) i contenuti dispositivi del suddetto comma 1, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza Corte Costituzionale 26 gennaio-11 febbraio 2016 n. 21, sono stati successivamente recepiti dall'[art. 1, comma 237, L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), comportante effetti applicativi per l'anno 2015, e, successivamente, dall'[art. 1, comma 365, L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), che ne ha previsto effetti definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2016;

c) il successivo decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 luglio 2016, (G.U. n. 179 del 2 agosto 2016) ha individuato i requisiti minimi ai fini dell'equiparazione dei Marina Resort alle strutture ricettive all'aria aperta;

d) con [legge regionale 5 aprile 2016, n. 6](#) recante *"Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana - Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016"* (Burc n. 22 del 3 aprile 2016), il legislatore regionale all'art. 16, *"Norme per lo sviluppo del settore turistico e delle strutture turistiche ricettive"*, ha definito i Marina Resort quali strutture turistico ricettive all'aria aperta, demandando alla Giunta Regionale il compito di stabilire *"... con deliberazione, la classificazione dei Marina Resort, tenuto conto dei requisiti stabiliti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 32 del [decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133](#)"* e prevedendo, inoltre, che *"tali strutture devono essere dotate di appositi defibrillatori DAE"*.

PRESO ATTO che

a) occorre dare attuazione alle richiamate disposizioni di cui all'[articolo 16 della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6](#) e, in particolare, disciplinare i requisiti per la classificazione dei Marina Resort sulla base dei fondamentali requisiti minimi stabiliti dal [Decreto Ministeriale 6 luglio 2016](#) del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla [legge regionale 5 aprile 2016, n. 6](#) e da ulteriori requisiti in relazione alle dotazioni della struttura e ai servizi forniti;

b) l'Assessore allo Sviluppo e Promozione del Turismo della Regione Campania, alla luce della specifica natura tecnica dei Marina Resort, ha ritenuto utile aprire un confronto con le associazioni rappresentative degli operatori del settore al fine di valutare elementi di merito utili ad una classificazione attenta alle

caratteristiche degli operatori campani, ricomprendendo tutto il comparto in quattro livelli di classificazione dei Marina Resort, suddivisi in *ancore*.

c) l'esito dei lavori diretti alla predisposizione - nel rispetto dei requisiti e del confronto delineati nelle precedenti lettere a) e b) - del modello di classificazione dei Marina resort è contenuto del documento costituente l'Allegato A del presente atto;

RITENUTO pertanto

a) necessario dare attuazione alle richiamate disposizioni in premessa;

VISTO

a. il [decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133](#) e relativa [Legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164](#);

b. la [legge 23 dicembre 2014, n. 190](#);

c. la [legge 28 dicembre 2015, n. 208](#);

d. il [Decreto Ministeriale 6 luglio 2016](#) del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

e. la [legge regionale 26 marzo 1993, n. 13](#);

f. la [legge regionale 5 aprile 2016, n. 6](#);

g. la sentenza Corte Costituzionale 26 gennaio-11 febbraio 2016, n. 21.

propone e la Giunta, in conformità a voto unanime,

Delibera

[Testo della deliberazione]

per le motivazioni di cui alle premesse, che si intendono di seguito integralmente riportate e trascritte, di:

1. approvare i criteri di classificazione delle strutture ricettive Marina Resort e relativa tabella, riportati nell'allegato (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. inviare la presente deliberazione per gli adempimenti di competenza:

2.1 all'Assessore allo Sviluppo e Promozione del Turismo.

2.2 alla Direzione Generale per le Politiche culturali e il Turismo;

2.3 al BURC per la pubblicazione

ALLEGATO A	REGIONE CAMPANIA Tabella requisiti e punteggi per classificazione dei Marina Resort	punteggi
1	POSTI BARCA	
1.1	Area idonea ed attrezzata per consentire l'ormeggio in sicurezza ad un numero di unità da diporto non inferiore a sette	
1.2	Individuazione numerica dei posti barca	
2	IMPIANTI	
2.1	Impianto di comunicazione e di allarme in caso di emergenza	
2.1.1	su ogni pontile	1
2.2	Impianto elettrico con colonnine appositamente attrezzate	
2.2.1	una presa elettrica per più di un posto barca	1
2.2.2	una presa elettrica per ogni posto barca	2
2.3	Impianto di illuminazione	
2.4	Impianto idrico	
2.4.1	con erogatore fisso/colonnina per più di un posto barca	1
2.4.2	con erogatore fisso/colonnina per ogni posto barca	2
2.5	Impianto di rete fognaria tradizionale o forzata	
2.6	Impianto di prevenzione incendi ai sensi della normativa vigente	
3	SERVIZI, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMPLEMENTARI	
3.1	Vigilanza	
3.1.1	servizio di vigilanza all'ingresso del marina resort	1
3.1.2	servizio di videosorveglianza e videoregistrazione nell'area del marina resort	2
3.1.3	servizio di vigilanza con ronda nell'area del marina resort	3
3.2	Servizio assistenza all'ormeggio	
3.2.1	Durata del servizio	
3.2.1.1	assicurato 12 ore su 24	1
3.2.1.2	assicurato 16 ore su 24	2
3.2.1.3	assicurato 24 ore su 24	3
3.2.2	Numero addetti	
3.2.2.1	1 addetto all'ormeggio per un numero di posti barca superiore a 20	1
3.2.2.2	1 addetto all'ormeggio ogni 15 posti barca	2
3.2.2.3	1 addetto all'ormeggio ogni 10 posti barca	3
3.2.3	Servizio OTS	
3.2.3.1	servizio Operatore Tecnico Subacqueo assicurato 8 ore su 24	2
3.2.3.2	servizio Operatore Tecnico Subacqueo assicurato 16 ore su 24	3
3.2.4	Servizio pilotaggio	
3.2.4.1	servizio pilota assicurato 12 ore su 24	3
3.2.4.2	servizio pilota assicurato 24 ore su 24	4
3.3	Ascolto radio VHF	
3.4	Recupero olii esausti e batterie	
3.5	Pulizia ordinaria delle aree comuni	
3.5.1	Pulizia dei pontili	
3.5.1.1	una volta al giorno	1
3.5.1.2	due o più volte al giorno	2
3.5.2	Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie	
3.5.2.1	pulizia una volta al giorno	1
3.5.2.2	pulizia due o più volte al giorno	2
3.6	Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti	
3.6.1	presenza ogni 2 pontili di un recipiente	1
3.6.2	presenza in ogni pontile di un recipiente	2
3.7	Installazioni igienico-sanitarie di uso comune	
3.7.1	W.C..	
3.7.1.1	almeno 1 w.c. ogni 50 imbarcazioni	1
3.7.1.2	più di un w.c. Ogni 50 imbarcazioni	2
3.7.2	Docce	

Consiglio regionale della Calabria

VI Commissione

3.7.2.1	almeno 1 doccia ogni 60 imbarcazioni	1
3.7.2.2	almeno 1 doccia ogni 50 imbarcazioni	2
3.7.2.3	almeno 1 doccia ogni 40 imbarcazioni	3
3.7.3	Altri servizi	
3.7.3.1	lavatrice ed asciugatrice	1
3.8	Cassetta di pronto soccorso ai sensi della normativa vigente	
3.8.1	servizio di infermeria con personale addetto	2
3.9	Defibrillatore DAE	
3.10	Erogazione acqua potabile	
3.10.1	almeno 1 ogni 8 posti barca	1
3.10.2	almeno 1 ogni 4 posti barca	2
3.10.3	almeno 1 ogni 2 posti barca	3
3.11	Dotazione di un punto reception	
3.11.1	Servizio di ricevimento	
3.11.1.1	assicurato 12 ore su 24	1
3.11.1.2	assicurato più di 12 ore su 24	2
3.11.2	assicurato da personale plurilingue	2
3.11.3	dotato da personale che si avvale di documentazione turistica o supporti informatici al servizio delle Commissioni tecniche degli ospiti	2
3.12	Servizio rete internet wireless gratuito	
3.12.1	nella reception	1
3.12.2	nello specchio d'acqua	2
3.13	Servizio trasporto bagagli	2
3.14	Bar e ristorante (1)	
3.14.1	punto ristoro	1
3.14.2	bar/tavola calda	2
3.14.3	ristorante	3
3.15	Parcheggio auto (1)	
3.15.1	area di sosta con un numero di posti auto inferiori al 30 per cento del numero di posti barca	2
3.15.2	area di sosta con un numero di posti auto superiori al 30 per cento del numero di posti barca	3
3.16	Recinzione	
3.16.1	per almeno il 50% del marina resort	1
3.16.2	per l'intero marina resort	2
3.17	Attrezzature/servizi alla persona nel marina resort (negozi, piscina, palestra, scuola vela, diving, noleggio barche ecc.)	
3.17.1	1 attrezzatura/servizio	1
3.17.2	2 attrezzature/servizi	2
3.17.3	più di 2 attrezzature/servizi	3
3.18	Impianto interno di fornitura carburanti	3
3.19	Officina meccanica	
3.19.1	a chiamata	2
3.19.2	in loco	3
3.20	Sportello ATM (bancomat) (1)	2
4	DOTAZIONI E IMPIANTI NELLO SPECCHIO ACQUEO	
4.1	Aspiratore acque nere di bordo	
4.1.1	servizio trasportabile disponibile a bordo su chiamata	1
4.1.2	servizio con impianto fisso	2
4.2	Pulizia giornaliera specchio acqueo	
4.2.1	servizi di recupero di materiali plastici nello specchio d'acqua	2

PER LA CLASSIFICAZIONE SI DEVE RISPETTARE IL POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI E PUNTEGGI:

per 1 ancora: almeno i 21 requisiti obbligatori minimi (evidenziati in verde) ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 luglio 2016 e dalla Legge Regionale 5 aprile 2016 n. 6

per 2 ancora: almeno 20 punti oltre i 21 requisiti obbligatori minimi

per 3 ancora: almeno 40 punti oltre i 21 requisiti obbligatori minimi

per 4 ancora: almeno 55 punti oltre i 21 requisiti obbligatori minimi

NOTE

(1) I suddetti servizi si considerano in essere seppur erogati, anche da soggetti terzi, entro una distanza massima di mt. 200 dal marina resort

L.R. Emilia-Romagna 28 luglio 2004 n. 16 art. 6**Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità.**

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 28 luglio 2004, n. 102.

Art. 6*Strutture ricettive all'aria aperta.*

1. Sono campeggi i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti prevalentemente provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento.

2. I campeggi, per dare alloggio a turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, possono mettere a disposizione, in un numero di piazzole non superiore al 35 per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate, tende o unità abitative mobili quali roulotte, caravan, case mobili, maxicaravan, autocaravan o camper e unità abitative fisse.

3. Sono villaggi turistici i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, prevalentemente attrezzati per il soggiorno di turisti sprovvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento, che forniscono alloggio in tende, unità abitative mobili o fisse. Nei villaggi turistici almeno il 35 per cento delle piazzole autorizzate è attrezzato con unità abitative fisse o mobili messe a disposizione dal gestore. Tale percentuale può riguardare anche la totalità delle piazzole.

4. Possono assumere la specificazione aggiuntiva di "centro vacanza" i campeggi ed i villaggi turistici dotati di rilevanti impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali, così come stabilito dallo specifico atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2.

4-bis. Sono marina resort le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, che posseggano i requisiti individuati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione che ne definisce altresì modalità di apertura e di esercizio, nonché la relativa classificazione [\(18\)](#) [\(19\)](#).

5. Nelle strutture ricettive all'aria aperta è vietata la vendita frazionata delle piazzole e delle unità abitative fisse, la cessione sulla base di altro diritto reale di godimento e l'affitto per periodi di tempo superiori all'anno. Nei Comuni appartenenti alle Comunità montane fino al 70 per cento delle piazzole o delle unità abitative può essere locato con contratto annuale. Tale percentuale è ridotta al 50 per cento nelle altre aree.

6. Non sono soggetti a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività gli allestimenti mobili di pernottamento quali roulotte o caravan, case mobili o maxicaravan. A tal fine i predetti allestimenti:

a) conservano i meccanismi di rotazione in funzione;

b) non possiedono alcun collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche sono rimovibili in ogni momento.

7. Non è, inoltre, soggetta a permesso di costruire né a denuncia d'inizio attività l'installazione del preingresso inteso come struttura coperta chiusa realizzata in materiali rigidi, comunque smontabili e trasportabili, da accostare agli allestimenti mobili di pernottamento, con funzioni di protezione e soggiorno diurno delle persone.

[\(18\)](#) Comma aggiunto dall'art. [65, comma 1, L.R. 27 giugno 2014, n. 7](#). Per le norme transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 66, comma 1, della medesima legge.

[\(19\)](#) Vedi, anche, quanto previsto dal punto 1, [Delib.G.R. 21 luglio 2014, n. 1198](#).

Delib. G.R. Emilia-Romagna 21 luglio 2014, n. 1198 [\(1\)](#).

[L.R. n. 7/2014](#), art. 66 - Definizione requisiti minimi per la classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta denominate "Marina Resort".

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 13 agosto 2014, n. 263.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. 16 luglio 2004, n. 16: "Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità" e ss.mm.;

Visto il particolare l'art. 6 della [L.R. n. 16/2004](#) "Strutture ricettive all'aria aperta", così come modificato dalla [L.R. n. 7/2014](#), che al comma 4-bis così definisce i "Marina Resort": "Sono marina resort le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, che posseggano i requisiti individuati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione che ne definisce altresì modalità di apertura e di esercizio, nonché la relativa classificazione";

Considerato:

- che l'art. 66 della [L.R. n. 7/2014](#) demanda l'applicazione di tale disposizione ad un atto di Giunta regionale da approvarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa;
- che risulta quindi doveroso approvare tale atto applicativo;

Rilevato:

- che il sistema di classificazione per le strutture all'aria aperta dei campeggi va da una a quattro stelle e che quindi per analogia si ritiene di applicare tale sistema di classificazione;
- che per quanto riguarda l'apertura dell'attività verrà adeguato, con determinazione del dirigente competente ai sensi dell'art. 16, comma 3, della [L.R. n. 16/2004](#) e ss.mm., il modello di Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) per le strutture ricettive all'aria aperta, già approvato con determinazione n. 14549/2010, inserendo la struttura "Marina Resort";

Vista la [L.R. n. 43/2001](#) "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna" e ss.mm.;

Visto il D.L. 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera n. 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e successive modifiche;
- 1057/06, 1663/06, 10/11 e 1222/11;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore al Turismo e Commercio,

A voti unanimi e palesi

Delibera

[Testo della deliberazione]

1. per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, di approvare, ai sensi del comma 4-bis dell'[art. 6 della L.R. n. 16/2004](#) e dell'[art. 66 della L.R. n. 7/2014](#), l'allegato A "Requisiti minimi per la classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta denominate Marina Resort";
2. di demandare al dirigente competente, così come indicato in premessa, l'adeguamento del modello di Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) per le strutture ricettive all'aria aperta, inserendo la struttura "Marina Resort";
3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Allegato**A****Requisiti minimi per la classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta denominate Marina Resort****1. Sistemazione dell'area, strutture e infrastrutture, impianti**

- 1.1 Reception (1) (2) (3) (4)
- 1.2 - Recinzione (1) (2) (3) (4)
- 1.3 - Viabilità pedonale (1) (2) (3) (4)
- 1.4 - Impianto elettrico con colonnina appositamente attrezzata per ogni posto barca (1) (2) (3) (4)
- 1.5 - Impianto di illuminazione (1) (2) (3) (4)
- 1.6 - Impianto idrico con colonnina appositamente attrezzata per ogni posto barca (1) (2) (3) (4)
- 1.7 - Impianto di rete fognaria tradizionale o forzata (1) (2) (3) (4)
- 1.8 - Impianto di prevenzione incendi ai sensi della normativa vigente (1) (2) (3) (4)
- 1.9 - Impianto rete internet wireless
- 1.9.2 - Solo reception (1) (2) (3)
- 1.9.1 - Nello specchio acqueo (4)
- 1.10 - Pontile pedonale per accesso alle imbarcazioni (1) (2) (3) (4)

2. Servizi, attrezzature e impianti complementari

- 2.1 - Servizio ricevimento
- 2.1.1 - Ore 10/24 (1)
- 2.1.2 - Ore 14/24 (2)
- 2.1.3 - Ore 18/24 (3)
- 2.1.4 - Ore 24/24 (4)
- 2.2 - Pulizia ordinaria delle aree comuni
- 2.2.1 - Una volta al giorno (1) (2)
- 2.2.2 - Due volte al giorno (3) (4)
- 2.3 - Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie
- 2.3.1 - Due volte al giorno (1) (2) (3)
- 2.3.2 - Con servizio permanente (4)
- 2.4 - Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti (1) (2) (3) (4)

2.5 - Installazioni igienico-sanitarie di uso comune

2.5.1 - 1 wc ogni 20 imbarcazioni (1) (2) (3) (4)

2.5.2 - 1 doccia chiusa ogni 50 imbarcazioni (1)

2.5.3 - 1 doccia chiusa ogni 40 imbarcazioni (2)

2.5.4 - 1 doccia chiusa ogni 30 imbarcazioni (3)

2.5.5 - 1 doccia chiusa ogni 20 imbarcazioni (4)

2.5.6 - 1 lavabo ogni 30 imbarcazioni (1) (2)

2.5.7 - 1 lavabo ogni 20 imbarcazioni (3) (4)

2.5.8 - Servizio di lavanderia (3) (4)

2.6 - Cassetta di Pronto soccorso (1) (2) (3) (4)

2.7 - Defibrillatore (3) (4)

2.8 - Erogazione acqua potabile

2.8.1 - In ragione di almeno 1 ogni 20 imbarcazioni (1)

2.8.2 - In ragione di almeno 1 ogni 10 imbarcazioni (2)

2.8.3 - In ragione di almeno 1 ogni 5 imbarcazioni (3)

2.8.4 - In ragione di almeno 1 ogni 2 imbarcazioni (4)

2.9 - Erogazione acqua calda

2.9.1 - Nel 30% delle docce chiuse e lavabi (1) (2)

2.9.2 - Nel 100% delle docce chiuse e lavabi (3) (4)

2.10 - Erogazione corrente elettrica

2.10.1 - Presa di corrente 1 ogni 20 imbarcazioni (1)

2.10.2 - Presa di corrente 1 ogni 10 imbarcazioni (2)

2.10.3 - Presa di corrente 1 ogni 5 imbarcazioni (3)

2.10.4 - Presa di corrente 1 ogni 2 imbarcazioni (4)

2.11 - Attrezzatura di ristoro 2.11.1 - Bar (1) (2) (3)

2.11.2 - Bar in locale appositamente arredato con tavolini e sedie (4)

2.11.3 - Tavola calda o ristorante o self-service (3) (4)

3. Dotazioni e impianti nello specchio acqueo

3.1 - Aspiratore acque nere di bordo: servizio su richiesta da parte del proprietario/gestore dell'imbarcazione (1) (2) (3) (4)

L.R. Friuli-Venezia Giulia 9 dicembre 2016 n. 21 art. 29**Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.**

Publicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 14 dicembre 2016, n. 50, S.O. n. 56.

Capo VI**Strutture ricettive all'aria aperta****Art. 29** *Definizione e tipologia* ⁽⁵⁰⁾.

1. Sono strutture ricettive all'aria aperta gli esercizi aperti al pubblico attrezzati per la sosta e il soggiorno ovvero per il solo soggiorno di turisti posti in aree recintate con accesso unico controllabile dal personale di sorveglianza.
2. Le strutture ricettive all'aria aperta si dividono in campeggi, villaggi turistici, villaggi sopraelevati, dry marina, marina resort e all year marina resort ⁽⁵¹⁾.
3. I campeggi sono attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, ovvero per l'alloggiamento di turisti in mezzi stabili o mobili messi a disposizione della gestione, per una capacità ricettiva non superiore al 30 per cento di quella complessiva; qualora sia superata tale percentuale, la struttura ricettiva viene considerata villaggio turistico ⁽⁵³⁾.
4. I villaggi turistici sono dotati di allestimenti di piccole dimensioni, per turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento, ovvero sono costituiti esclusivamente da unità abitative prive di piazzole, definite ai sensi dell'articolo 22, comma 9, siano esse fisse, singole raggruppate o diffuse, quali appartamenti, villette, bungalow, cottage, chalet.
5. I villaggi sopraelevati sono costituiti da almeno sette unità abitative di limitate dimensioni, ovvero da un numero inferiore di unità abitative nel caso costituiscano dipendenze della struttura principale, sopraelevate dal suolo e integrate in modo armonioso e non invasivo nel contesto vegetale presente, dislocate in più punti all'interno di un'unica area perimetrata. Le unità abitative devono essere costituite prevalentemente in legno o in materiali ecocompatibili. Le unità abitative sono costituite da uno o più locali, di cui almeno uno allestito a camera da letto, oltre a eventuali servizi autonomi di cucina e bagno privato; qualora le unità non siano dotate di servizi autonomi, i servizi centralizzati sono garantiti da una struttura ricettiva principale, ovvero mediante apposito convenzionamento con altre strutture ricettive alberghiere o pubblici esercizi. Resta fermo in ogni caso il rispetto delle discipline vigenti nelle materie urbanistico - edilizia, sicurezza e impianti, beni culturali, paesaggio e tutela ambientale, accatastamento e intavolazione.
6. I dry marina sono organizzati per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle imbarcazioni, posizionate a secco in piazzale appositamente attrezzato.
7. Sono denominate marina resort le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato. Tali strutture possono, altresì, essere dotate anche di piazzole appositamente attrezzate per la sosta di imbarcazioni. Al fine dell'equiparazione dei marina resort alle strutture ricettive all'aria aperta, i requisiti minimi sono previsti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 32 del [decreto legge 12 settembre 2014, n. 133](#) (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica,

l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla [legge 164/2014](#).

8. I marina resort possono fornire i servizi ricettivi per un periodo di soggiorno non superiore a dodici mesi consecutivi.

8-bis. Gli all year marina resort sono marina resort a gestione annuale all'interno dei quali è possibile disporre di un posto barca per l'intera durata del periodo di apertura della struttura, dotati di riscaldamento di servizio ai locali comuni e di acqua calda nei servizi ⁽⁵²⁾.

[\(50\)](#) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l' [art. 20, comma 1, L.R. 9 febbraio 2018, n. 4](#).

[\(51\)](#) Comma così modificato dall' [art. 20, comma 5, lett. a\), L.R. 29 aprile 2019, n. 6](#), a decorrere dal 1° maggio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 94, comma 1 della medesima legge](#)).

[\(52\)](#) Comma aggiunto dall' [art. 20, comma 5, lett. b\), L.R. 29 aprile 2019, n. 6](#), a decorrere dal 1° maggio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 94, comma 1 della medesima legge](#)).

[\(53\)](#) Vedi, anche, il [D.P.Reg. 9 marzo 2017, n. 060/Pres.](#)

L.R. Liguria 12 novembre 2014, n. 32 ⁽¹⁾ artt. 1,26.

Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Liguria 14 novembre 2014, n. 16, parte prima.

⁽²⁾ Vedi, anche, la [Delib.G.R. 27 marzo 2015, n. 407](#), la [Delib.G.R. 5 agosto 2016, n. 740](#), la [Delib.G.R. 20 settembre 2016, n. 861](#), la [Delib.G.R. 5 maggio 2017, n. 346](#), il [D. Dirig. req. 8 maggio 2017, n. 1998](#), la [Delib.G.R. 21 febbraio 2018, n. 88](#), il [D. Dirig. req. 27 febbraio 2020, n. 1423](#), la [Delib.G.R. 21 luglio 2020, n. 632](#), la [Delib.G.R. 30 dicembre 2021, n. 1278](#), la [Delib.G.R. 18 marzo 2022, n. 199](#) e la [Delib.G.R. 18 marzo 2022, n. 200](#).

TITOLO I

Norme generali

Articolo 1 Finalità e ambito di applicazione.

1. La presente legge disciplina l'offerta turistica, ricettiva e balneare regionale esercitata da imprese turistiche ovvero da enti o da associazioni in forma imprenditoriale mediante le seguenti tipologie:

- a) strutture ricettive alberghiere di cui al Titolo III, Capo I;
- b) strutture ricettive all'aria aperta di cui al Titolo III, Capo II;
- c) altre strutture ricettive di cui al Titolo IV con esclusione delle mini aree di sosta di cui all'articolo 25;
- d) marina resort di cui al Titolo V;
- e) stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate e spiagge asservite di cui al Titolo VII;
- f) parchi divertimento permanenti, inclusi parchi acquatici, di cui al [decreto ministeriale 23 maggio 2003](#) (Criteri e modalità per l'erogazione di contributi in favore delle attività di spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla [legge 30 aprile 1985, n. 163](#). Autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento) e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia;
- g) agenzie di viaggio e turismo di cui alla [legge regionale 1° aprile 2014, n. 7](#) (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici);
- h) ulteriori imprese, definite dalla Giunta regionale, che esercitano prevalentemente attività economiche organizzate per la produzione, la commercializzazione e la gestione di prodotti e di servizi turistici concorrenti alla formazione dell'offerta turistica regionale.

2. I bed & breakfast e gli affittacamere, con capacità ricettiva fino ad un massimo di tre camere, possono essere gestiti in forma non imprenditoriale, con carattere occasionale e saltuario, sulla base di quanto disposto dalla disciplina statale vigente, avvalendosi esclusivamente della propria organizzazione familiare.

3. La presente legge disciplina, altresì, gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui al Titolo VI, che, in quanto mere locazioni a fini turistici, non sono strutture ricettive ⁽³⁾.

3-bis. È vietato l'esercizio di attività ricettiva in strutture di tipologie diverse da quelle identificate dal comma 1, lettere a), b), c) e d), o in strutture prive di classificazione ai sensi della presente legge ⁽⁴⁾.

3-ter. È vietata l'offerta al pubblico di ospitalità, in qualunque forma e con qualunque mezzo, in strutture di tipologie diverse da quelle identificate dal comma 1, lettere a), b), c) e d), o in strutture prive di classificazione ai sensi della presente legge ⁽⁴⁾.

3-quater. Per "strutture di tipologie diverse" ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter si intendono anche gli allestimenti temporanei e/o mobili quali, a mero titolo esemplificativo, tende di qualsiasi tipo, prefabbricati, non inseriti in strutture ricettive classificate ai sensi della presente legge, nonché i mezzi mobili adibiti a pernottamento quali, a mero titolo esemplificativo, barche, camper, caravan, furgoni non inseriti in strutture ricettive classificate ai sensi della presente legge ⁽⁴⁾.

[\(3\)](#) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lettera a\), L.R. 3 maggio 2021, n. 8.](#)

[\(4\)](#) Comma aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lettera b\), L.R. 3 maggio 2021, n. 8.](#)

TITOLO V

Marina resort

Articolo 26 Marina resort.

1. Sono "marina resort" le strutture ricettive organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate in uno specchio acqueo appositamente attrezzato, purché posseggano i requisiti tecnici e forniscano i servizi accessori alla sosta e al pernottamento di tipo alberghiero, previsti dalle specifiche disposizioni attuative.
2. [I "marina resort" possono fornire i servizi ricettivi di cui al comma 1 esclusivamente alle unità da diporto in transito e per un periodo di soggiorno non superiore a quarantacinque giorni consecutivi] (26).

(26) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, .R. 5 luglio 2016, n. 12.

L.R. Marche 11 luglio 2006, n. 9 art. 11

Testo unico delle norme regionali in materia di turismo.

Pubblicata nel B.U. Marche 20 luglio 2006, n. 73.

Art. 11

Strutture ricettive all'aria aperta ⁽⁶⁵⁾.

1. Le strutture ricettive all'aria aperta si distinguono in villaggi turistici, campeggi e Marina Resort ⁽⁶⁶⁾.
2. Sono villaggi turistici gli esercizi ricettivi a gestione unitaria, aperti al pubblico, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in tende, roulotte, unità abitative ed altri allestimenti minimi, di turisti provvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.
3. Sono campeggi gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, allestiti ed attrezzati su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende, caravan, autocaravan o altri mezzi mobili di pernottamento ⁽⁶⁷⁾.
4. I campeggi possono assumere la denominazione di campeggio di transito nel caso in cui offrano servizi alla clientela interessata al turismo itinerante. I campeggi di transito possono essere abbinati ad altre attività commerciali e di servizio ai viaggiatori ed in essi è consentita la sosta fino ad un massimo di quarantotto ore.
5. I campeggi possono assumere la denominazione aggiuntiva di centro vacanze, qualora siano dotati di impianti sportivi e di svago con annessi servizi commerciali e di ristorazione.
6. I campeggi aperti dopo l'entrata in vigore della presente legge devono essere dotati di un'area di sosta, attrezzata ai sensi dell'articolo 35, non inferiore a mille metri quadrati di superficie. La sosta in tale area è permessa per un periodo massimo di quarantotto ore ⁽⁶⁸⁾.
- 6-bis. [Sono Marina Resort ai sensi dell'articolo 32 del [D.L. n. 133/2014](#), convertito dalla [legge n. 164/2014](#), gli esercizi ricettivi organizzati per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato] ⁽⁶⁹⁾.
- 6-ter. [La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, determina i requisiti che devono possedere i Marina Resort, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale] ⁽⁷⁰⁾.
7. Le caratteristiche e le tipologie delle strutture di cui al presente articolo sono determinate dalla Giunta regionale ⁽⁷¹⁾.

⁽⁶⁵⁾ Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, [Delib.G.R. 9 aprile 2015, n. 270](#) e dall'art. 1, [D.P.Reg. 16 maggio 2020, n. 153](#).

⁽⁶⁶⁾ Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, [L.R. 24 novembre 2017, n. 33](#).

⁽⁶⁷⁾ Comma così modificato dall'art. 24, comma 1, [L.R. 18 aprile 2019, n. 8](#), a decorrere dal 19 aprile 2019 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1, della stessa legge).

⁽⁶⁸⁾ Comma così modificato dall'art. 26, [L.R. 29 aprile 2011, n. 7](#).

⁽⁶⁹⁾ Comma dapprima aggiunto dall'art. 3, comma 2, [L.R. 24 novembre 2017, n. 33](#) e poi abrogato dall'art. 16, comma 2, [L.R. 22 novembre 2021, n. 29](#).

[\(70\)](#) Comma dapprima aggiunto dall'[art. 3, comma 2, L.R. 24 novembre 2017, n. 33](#) e poi abrogato dall'[art. 16, comma 2, L.R. 22 novembre 2021, n. 29](#).

[\(71\)](#) Vedi, al riguardo, la [Delib.G.R. 19 novembre 2007, n. 1312](#) e la [Delib.G.R. 31 maggio 2010, n. 893](#).

L.R. Puglia 11 febbraio 1999 n. 11 Art. 38-bis

Disciplina delle strutture ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro. Pubblicata nel B.U. Puglia 19 febbraio 1999, n. 18.

Art. 38-bis

Marina Resort. [\(35\)](#)

1. Sono "Marina Resort", ai sensi dell'*articolo 32 del d.l. 133/2014* convertito, con modificazioni, dalla [L. 164/2014](#), gli esercizi ricettivi organizzati per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità di diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato che posseggano i requisiti individuati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, che ne definisce altresì modalità di apertura e di esercizio, nonché la relativa classificazione. Nella definizione dei requisiti, la Giunta regionale è tenuta a conformarsi a quanto stabilito in materia dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

[\(35\)](#) Articolo aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 7 luglio 2020, n. 22*.

Delib. G.R. Puglia 22 dicembre 2020, n. 2087 [\(1\)](#).

[L.R. 7 luglio 2020, n. 22](#), "Modifiche e integrazioni alla [L.R. 11 febbraio 1999, n. 11](#) (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro)"- Art. 1, lettera d) - Marina resort - Definizione requisiti minimi, modalità di apertura e di esercizio.

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Puglia 26 gennaio 2021, n. 14.

L'Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e impresa turistica, Dott. Massimo Bray, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Turismo, dott. Patrizio Giannone, della Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo, dott.ssa Gabriella Belviso, e dalla P.O., dott.ssa Domenica Genchi, confermata dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, dott. Aldo Patruno, riferisce quanto segue:

Premesso:

Da un punto di vista storico, i "Marina Resort" sono stati introdotti nell'ordinamento italiano dalla Regione Friuli, che con legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2, equiparò le strutture dedicate alla nautica da diporto alle strutture ricettive all'aria aperta.

Infatti il codice della navigazione e la legislazione speciale ([D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509, art. 2, comma 1, lettere a, b e c](#)) non li prevedono, individuando solo tre tipologie di strutture portuali con finalità turistica:

- il porto turistico;
- l'approdo turistico;
- il punto di ormeggio.

In particolare, il "porto turistico" è definito come il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari; l'"approdo turistico" è la porzione dei porti polifunzionali destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari; i "punti d'ormeggio", sono le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.

Il porto turistico, oggi, riveste un ruolo che si estende ben oltre la stretta definizione normativa, essendo divenuto un catalizzatore di funzioni, anche sociali, prima sconosciute. Basti considerare la rilevanza che i waterfront e la riqualificazione degli spazi portuali dismessi hanno assunto nella pianificazione urbanistica delle città. Oppure la considerazione che la nautica da diporto oggi, contrariamente al passato, interessa una sempre più consistente fascia di utenza, trasformando il porto da luogo di approdo in una struttura polifunzionale, come già avvenuto per aeroporti e stazioni, in cui coesistono accanto alle funzioni tradizionali quelle commerciali, di business, di intrattenimento.

Il Marina Resort, è quindi un porto turistico polifunzionale con una più accentuata offerta di servizi rispetto alla tradizionale struttura del porto turistico (ad esempio, ristorazione, centri commerciali, centri sportivi per sauna, idromassaggi e fitness, centro congressi, appartamenti fronteporto, hotel, un eliporto dedicato, ecc.).

L'equiparazione con i campeggi ed i villaggi turistici, introdotta dal legislatore friulano ha di fatto consentito l'ingresso dei porti turistici nel novero delle strutture turistiche ricettive, con la non trascurabile possibilità di rendere possibile l'applicazione dell'IVA nella misura del 10% alle prestazioni rese ai clienti in essi alloggiati,

in linea con quanto accade per tutte le strutture turistico ricettive all'aria aperta, anziché a quella del 22% stabilita per le attività inerenti ai porti turistici.

La nuova tipologia ricettiva (e con essa l'agevolazione ed il vantaggio competitivo del minor carico fiscale) rimase per oltre un decennio peculiare ed accessibile alle sole strutture portuali friulane sino al 2014, anno in cui sia la Regione Emilia-Romagna che la Regione Liguria adottarono un'analoga normativa.

Di fatto si era venuta a creare una situazione per la quale le strutture situate in Regioni che non si erano dotate di una normazione specifica sui Marina Resort (in pratica tutte ad eccezione di Friuli, Emilia e Liguria) non hanno potuto accedere alla nuova tipologia e di conseguenza anche al regime fiscale agevolato, subendo così di un evidente svantaggio competitivo.

Il legislatore nazionale, per rilanciare le imprese della filiera nautica e porre fine a questo quadro normativo frammentato, ha esteso l'equiparazione a tutto il territorio italiano a mezzo del c.d. Sblocca Italia (ossia il [decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, art. 32](#), convertito con la [Legge 11 novembre 2014 n. 164](#)).

Si ricorda che la Mozione 1-00397 (Prodani), approvata nella seduta del 15 aprile 2014 della Camera, ha impegnato il Governo ad assumere in via prioritaria una serie di iniziative, anche normative, per favorire la ripresa e il pieno sviluppo del comparto turistico nazionale, tra le quali, in particolare, "misure urgenti per il rilancio della nautica da diporto nazionale e della relativa filiera, in modo da garantire la promozione unitaria del settore nautico-turistico in ambito nazionale ed internazionale, introducendo una classificazione delle strutture che tenga conto della diffusione di *best practice* ed estendendo l'IVA agevolata delle strutture ricettive ai marina resort".

Tuttavia questa equiparazione fu però temporanea (poco più di un mese): la legge di conversione entrò in vigore il 12 novembre 2014, mentre l'equiparazione sarebbe terminata il 31 dicembre 2014.

Successivamente la limitazione temporale venne rimossa dalla Legge di Stabilità 2015 ([Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 237](#)), che ne estese l'efficacia fino al 31 dicembre 2015 e da ultimo, la Legge di Stabilità 2016 ([Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 365](#)) ha reso permanente l'equiparazione tra strutture ricettive all'aria aperta e strutture dedicate alla nautica da diporto, con applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 10% anziché quella ordinaria del 22% (Parte III, Tabella A n. 120, [D.P.R. 633/1972](#)).

Per effetto di tale modifica, le parole "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015" sono state sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2016". In tal modo si è stabilito che l'equiparazione delle strutture Marina Resort alle strutture ricettive all'aperto, ai sensi del comma 1 dell'art. 32, non è più delimitata, come nel testo originario, al periodo compreso fra la data di entrata in vigore della legge di conversione del [d.l. n. 133 del 2014](#) ed il 31 dicembre 2015, ma opera, "a regime", "a decorrere dal 1° gennaio 2016".

L'art. [32 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133](#) ha definito i Marina Resort quali "strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato", e ne ha subordinato la configurazione come strutture ricettive all'aria aperta al rispetto di "requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

In attuazione delle richiamate previsioni il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha, inoltre, adottato, in data 6 luglio 2016, sentito il parere del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, un decreto che individua i "requisiti minimi ai fini dell'equiparazione delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato alle strutture ricettive all'aria aperta".

In esso sono elencati, fra l'altro, gli impianti (elettrico, idrico, di comunicazione ed allarme in caso di emergenza, di illuminazione, di rete fognaria, di prevenzione incendi), i servizi (di vigilanza, di pulizia, di raccolta e smaltimento dei rifiuti) e le attrezzature (igienico-sanitarie, di pronto soccorso, di ristoro) indispensabili, in vista della configurazione come strutture ricettive all'aperto, con le caratteristiche prima indicate, in modo da assicurare la tutela della sicurezza e dell'ambiente.

Alla luce della premessa effettuata, non c'è dubbio che la disciplina contenuta nella norma statale istitutiva, in quanto volta ad identificare una peculiare tipologia di strutture turistico ricettive, in specie di quelle all'aria aperta, attiene alla materia del "turismo e industria alberghiera", che appartiene alla competenza legislativa regionale residuale (fra le tante, sentenze n. 171 e n. 80 del 2012). È chiara, al riguardo, l'enunciazione circa le finalità dell'intervento legislativo in esame, che intende "rilanciare le imprese della filiera nautica", in un'ottica di promozione unitaria del settore nautico-turistico in ambito nazionale ed internazionale.

Infine non può tralasciarsi che, nell'identificazione dei requisiti necessari alla qualificazione delle strutture Marina Resort quali strutture ricettive all'aria aperta, rilevano anche esigenze di garanzia del rispetto di livelli omogenei di tutela della sicurezza e dell'ambiente, in tutto il territorio nazionale, connesse alla competenza esclusiva del legislatore statale.

La disposizione si pone, dunque, all'incrocio di varie materie, alcune di spettanza delle Regioni, altre dello Stato. Tali molteplici competenze sono legate in un nodo inestricabile, che non consente di identificare la prevalenza di una sulle altre, dal punto di vista sia qualitativo, sia quantitativo. Deve, pertanto, trovare applicazione il principio generale, costantemente ribadito dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (tra le altre, sentenza n. 1 del 2016), per cui, in ambiti caratterizzati da una pluralità di competenze, qualora non risulti possibile comporre il concorso di competenze statali e regionali mediante un criterio di prevalenza, è costituzionalmente legittimo l'intervento del legislatore statale, "purché agisca nel rispetto del principio di leale collaborazione che deve in ogni caso permeare di sé i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie (ex plurimis, sentenze n. 44 del 2014, n. 237 del 2009, n. 168 e n. 50 del 2008) e che può ritenersi congruamente attuato mediante la previsione dell'intesa" (sentenza n. 1 del 2016).

Ora, in ordine ai Marina Resort, è necessario precisare che con Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 6 luglio 2016 (Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 9 giugno del 2016) sono stati individuati i **requisiti minimi** che devono possedere per l'equiparazione alle strutture ricettive all'aria aperta, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento dei turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, nell'ambito di idonee strutture dedicate alla nautica. Decreto Ministeriale che è stato pubblicato nella GU Serie Generale n. 179 del 2 agosto 2016.

Con l'emanazione del succitato decreto ministeriale si è pertanto delineato il quadro normativo e propedeutico al recepimento di questa nuova tipologia ricettiva nella legislazione turistica regionale attuata con la [L.R. 7 luglio 2020, n. 22](#), "Modifiche e integrazioni alla [legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11](#) (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro)" e ciò all'evidente fine di non pregiudicare e rilanciare gli investimenti del settore turistico nautico regionale.

Per tale finalità si ritiene comunque opportuno fissare dei requisiti minimi e una prima classificazione unica, adottando i requisiti individuati con il [Decreto Ministeriale 6 luglio 2016](#), e rinviando ad un ulteriore provvedimento della Giunta regionale, all'esito di un approfondimento istruttorio e di un confronto con le associazioni dei titolari di tali strutture, la puntuale individuazione dei requisiti e servizi corrispondenti ai diversi livelli di classificazione.

I requisiti minimi individuati con il [Decreto Ministeriale 6 luglio 2016](#), risultano essere i seguenti:

1. Posti barca.

- Area idonea ed attrezzata per consentire l'ormeggio in sicurezza ad un numero di unità da diporto non inferiore a sette.

2. Impianti.

- Impianto di comunicazione e di allarme in caso di emergenza;
- Impianto elettrico con colonnine appositamente attrezzate;
- Impianto di illuminazione;
- Impianto idrico;
- Impianto di rete fognaria tradizionale o forzata;
- Impianto di prevenzione incendi ai sensi della normativa vigente.

3. Servizi, attrezzature e impianti complementari.

- Vigilanza;
- Servizio assistenza all'ormeggio;
- Ascolto radio VHF;
- Recupero oli esausti e batterie;
- Pulizia ordinaria delle aree comuni;
- Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti;
- Installazioni igienico-sanitarie di uso comune;
- Cassetta di pronto soccorso ai sensi della vigente normativa;
- Erogazione acqua potabile;
- Dotazione di un punto reception.

4. Dotazioni e impianti nello specchio acqueo.

- Aspiratore acque nere di bordo;
- Individuazione numerica dei posti barca;
- Pulizia giornaliera specchio acqueo.

In questo senso quindi, e in sede di prima applicazione della legge regionale, tutti i Marina Resort, per essere tali dovranno essere in possesso dei requisiti minimi sopra indicati e procedere alla presentazione della SCIA al competente Comune ai fini dell'esercizio dell'attività e procedere all'iscrizione all'anagrafe delle strutture ricettive della Puglia (DMS regionale).

L'iscrizione all'anagrafe regionale delle imprese turistiche da diritto all'inserimento dei Marina Resort nel portale turistico regionale www.dms.puglia.it con l'indicazione delle principali caratteristiche identificative della struttura, i riferimenti logistici e i relativi contatti.

Mentre con un successivo provvedimento, la Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria interessate, provvederà a disciplinare in dettaglio le disposizioni attuative, in materia di Marina Resort ai fini della classificazione con i seguenti contenuti:

- a) i livelli di classificazione, contrassegnati da segni distintivi;
- b) le attrezzature, le dotazioni, le aree comuni e i servizi anche di interesse turistico rilevanti ai fini della classificazione;
- c) il modello regionale della simbologia da utilizzare per esporre il segno distintivo della classificazione.

Vista:

La [L.R. 7 luglio 2020, n. 22](#), "Modifiche e integrazioni alla [legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11](#) (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro)" Art. 1, lettera d) ove viene stabilito che: "Sono "Marina Resort", ai sensi dell'[articolo 32 del D.L. 133/2014](#) convertito, con modificazioni, dalla [L. 164/2014](#), gli esercizi ricettivi organizzati per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità di diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato che posseggano i requisiti individuati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, che ne definisce altresì modalità di apertura e di esercizio, nonché la relativa classificazione. Nella definizione dei requisiti, la Giunta regionale è tenuta a conformarsi a quanto stabilito in materia dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano."

Per quanto innanzi esposto, ai sensi dell'art. 1, lettera d) della richiamata [L.R. n. 22/2020](#), si rende necessario:

1. Individuare i requisiti minimi strutturali, di impianti, di servizi, di attrezzature e impianti complementari e dotazioni dello specchio acqueo che devono possedere i Marina Resort;
2. Definire le modalità di apertura e di esercizio dei Marina Resort;
3. Definire un sistema di classificazione dei Marina Resort.

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla [legge 241/1990](#) in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal [D.Lgs. 196/2003](#) ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente [Reg. req. 5/2006](#) per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL [D.Lgs. n. 118/2011](#)

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico- finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e considerato, l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'[articolo 4, comma 4, lettera k\) della L.R. 7/1997](#) propone alla **Giunta**:

1. Di adottare i requisiti individuati con il [Decreto Ministeriale 6 luglio 2016](#), stabiliti nell'allegato A, parte integrante della presente deliberazione, quali requisiti minimi che devono possedere le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, nell'ambito di idonee strutture dedicate dalla nautica, denominate "Marina Resort" ai fini dell'equiparazione alle strutture ricettive all'aria aperta.

2. Di stabilire quindi che tutti i Marina Resort, per essere tali dovranno essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato A e procedere alla presentazione della SCIA al competente Comune ai fini dell'apertura dell'esercizio dell'attività nonché all'iscrizione all'anagrafe delle strutture ricettive della Puglia (DMS regionale).

3. Di stabilire, in sede di prima applicazione della [L.R. 22/2020](#), la classificazione unica dei "Marina Resort" rinviando ad un ulteriore provvedimento della Giunta regionale, all'esito di un approfondimento istruttorio e di un confronto con le associazioni dei titolari di tali strutture, la puntuale individuazione dei requisiti e servizi corrispondenti ai diversi livelli di classificazione e alla definizione puntuale di un sistema di classificazione.

4. Di dare mandato al Dirigente della Sezione Turismo di adottare la modulistica necessaria ai fini della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per apertura, variazione e cessazione di attività, da presentare al Comune territorialmente competente tramite SUAP, per le strutture ricettive all'aperta denominate "Marina Resort".

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

P.O.

Dott.ssa Domenica Genchi

Il Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo

Dott.ssa Angela Gabriella Belviso

Il Dirigente della Sezione Turismo

Dott. Salvatore Patrizio Giannone

Il Direttore del Dipartimento Turismo, economia della cultura e valorizzazione del Territorio

Dott. Aldo Patruno

L'Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e impresa turistica

Dott. Massimo Bray

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica dott. Massimo Bray

- viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;

- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

Delibera

[Testo della deliberazione]

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di adottare i requisiti individuati con il [Decreto Ministeriale 6 luglio 2016](#), stabiliti nell'allegato A, parte integrante della presente deliberazione, quali requisiti minimi che devono possedere le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, nell'ambito di idonee strutture dedicate dalla nautica, denominate "Marina Resort" ai fini dell'equiparazione alle strutture ricettive all'aria aperta.
2. Di stabilire quindi che tutti i Marina Resort, per essere tali dovranno essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato A e procedere alla presentazione della SCIA al competente Comune ai fini dell'apertura dell'esercizio dell'attività nonché all'iscrizione all'anagrafe delle strutture ricettive della Puglia (DMS regionale).
3. Di stabilire, in sede di prima applicazione della L.R. 22/29020, la classificazione unica dei "Marina Resort" rinviando ad un ulteriore provvedimento della Giunta regionale, all'esito di un approfondimento istruttorio e di un confronto con le associazioni dei titolari di tali strutture, la puntuale individuazione dei requisiti e servizi corrispondenti ai diversi livelli di classificazione e alla definizione puntuale di un sistema di classificazione.
4. Di dare mandato al Dirigente della Sezione Turismo di adottare la modulistica necessaria ai fini della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per apertura, variazione e cessazione di attività, da presentare al Comune territorialmente competente tramite SUAP, per le strutture ricettive all'aperta denominate "Marina Resort".
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

Allegato**A**

Requisiti minimi ([Decreto Ministeriale 6 luglio 2016](#)) che devono possedere le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, nell'ambito di idonee strutture dedicate dalla nautica, denominate "Marina Resort" ai fini dell'equiparazione alle strutture ricettive all'aria aperta

1. Posti barca.

- Area idonea ed attrezzata per consentire l'ormeggio in sicurezza ad un numero di unità da diporto non inferiore a sette.

2. Impianti.

- Impianto di comunicazione e di allarme in caso di emergenza;
- Impianto elettrico con colonnine appositamente attrezzate;
- Impianto di illuminazione;
- Impianto idrico;
- Impianto di rete fognaria tradizionale o forzata;
- Impianto di prevenzione incendi ai sensi della normativa vigente.

3. Servizi, attrezzature e impianti complementari.

- Vigilanza;
- Servizio assistenza all'ormeggio;

- Ascolto radio VHF;
- Recupero oli esausti e batterie;
- Pulizia ordinaria delle aree comuni;
- Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti;
- Installazioni igienico-sanitarie di uso comune;
- Cassetta di pronto soccorso ai sensi della vigente normativa;
- Erogazione acqua potabile;
- Dotazione di un punto reception.

4. Dotazioni e impianti nello specchio acqueo.

- Aspiratore acque nere di bordo;
- Individuazione numerica dei posti barca;
- Pulizia giornaliera specchio acqueo.

L.R. Sardegna 28 luglio 2017, n. 16 art. 13

Norme in materia di turismo.

Pubblicata nel B.U. Sardegna 1° agosto 2017, n. 35.

CAPO II**Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle strutture ricettive****Art. 13** *Denominazione delle strutture ricettive.*

1. Le strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva sono distinte nelle seguenti tipologie:

- a) strutture ricettive alberghiere: alberghi, alberghi residenziali, condhotel, villaggi albergo, alberghi diffusi e alberghi rurali ⁽⁵⁾;
- b) strutture ricettive all'aria aperta: campeggi, villaggi turistici, Marina Resort;
- c) strutture ricettive extra-alberghiere: bed&breakfast, domos, boat&breakfast, albergo nautico diffuso, residence, case per ferie, case e appartamenti vacanza, ostelli per la gioventù ⁽⁶⁾.

⁽⁵⁾ Lettera così modificata dall' [art. 2, comma 1, L.R. 6 luglio 2018, n. 23](#), a decorrere dal 12 luglio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 12](#), comma 1, della medesima legge).

⁽⁶⁾ Lettera così modificata dall' [art. 1, comma 1, L.R. 21 giugno 2021, n. 13](#), a decorrere dal 22 giugno 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 5, comma 1](#), della medesima legge).

L.R. Sicilia 7 giugno 2019, n. 8⁽¹⁾ artt. 1-6

Norme per lo sviluppo del turismo nautico. Disciplina dei marina resort. Norme in materia di elezioni degli organi degli enti di area vasta.

[\(1\)](#) Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 11 giugno 2019, n. 27.

TITOLO I

Norme per lo sviluppo del turismo nautico. disciplina dei marina resort.

Art. 1 *Finalità.*

1. La Regione, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'[articolo 14, lettera n\) dello Statuto regionale](#) ed in armonia con le finalità di cui all'[articolo 32 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133](#), convertito con modificazioni dalla [legge 11 novembre 2014, n. 164](#), riconosce e promuove il turismo nautico quale strumento per lo sviluppo economico ed occupazionale del territorio.

2. Al fine di sostenere lo sviluppo del settore del turismo nautico la Regione riconosce i marina resort, come definiti dall'articolo 2, e disciplina le modalità per il loro insediamento e le competenze sui procedimenti autorizzatori e di controllo da parte della Regione stessa e dei Comuni.

Art. 2 *Marina resort.*

1. Per le finalità di cui alla presente legge sono definiti come "marina resort" le strutture turistico-ricettive all'aperto, organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, in possesso dei requisiti tecnici e idonee a fornire i servizi accessori alla sosta e al pernottamento previsti dalle specifiche disposizioni attuative.

2. Al fine della equiparazione dei marina resort alle strutture ricettive all'aria aperta, i requisiti minimi sono previsti dal [decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 6 luglio 2016](#).

3. Lo specchio acqueo presso cui insistono i marina resort presenta le caratteristiche di idoneità dei fondali all'approdo previste dalla vigente disciplina statale e comunitaria e risulta opportunamente attrezzato di aspiratore per le acque nere di bordo, di individuazione numerica dei posti-barca, con presenza di adeguati servizi per la pulizia giornaliera dello specchio acqueo.

4. I soggetti gestori, autorizzati ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 3, assicurano:

- a) la sorveglianza continua della struttura ricettiva durante i periodi di apertura;
- b) la presenza, in via continuativa, all'interno della struttura ricettiva, del titolare o di un suo delegato;
- c) un'adeguata informazione ai soggetti fruitori dei servizi sulle caratteristiche marittime dello specchio acqueo e le prescrizioni eventualmente vigenti per l'accesso e l'uscita dei natanti dall'area ricettiva.

5. Entro il termine inderogabile di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per le infrastrutture, la mobilità e i trasporti, d'intesa con l'Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo, con apposita deliberazione definisce le modalità di apertura e di esercizio dei marina resort nonché la relativa classificazione.

Art. 3 *Procedimento amministrativo.*

1. L'avvio delle attività di marina resort è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'[articolo 27 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7](#), da presentare al Comune presso cui le strutture

sono ubicate. La segnalazione certificata di inizio attività sostituisce altresì l'autorizzazione di cui all'[articolo 231 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#).

2. La segnalazione certificata di inizio attività è redatta su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale di cui al comma 4. Nella dichiarazione sono indicati la denominazione, la capacità ricettiva, il periodo di apertura stagionale o annuale, l'ubicazione.

3. Il Comune può in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati, la veridicità delle certificazioni e delle dichiarazioni prodotte e le condizioni di esercizio delle strutture.

4. Entro il termine inderogabile di 30 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 5 dell'articolo 2, il dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, con decreto del dirigente generale, adotta il modello regionale per la segnalazione certificata di inizio attività dei marina *resort*.

5. Presso il dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è istituita un'anagrafe regionale delle strutture di marina *resort*. A tal fine i comuni sono tenuti a trasmettere ed aggiornare, entro 15 giorni dalla ricezione delle segnalazioni certificate, copia delle stesse al dipartimento regionale.

6. L'elenco delle strutture di marina *resort* viene reso pubblico e fruibile sul *web* a cura del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, d'intesa con il dipartimento regionale del turismo, sport e spettacolo anche al fine di renderlo accessibile sulle pagine *web* destinate alla promozione turistica della Sicilia.

7. Le strutture già esistenti ed in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo 2, possono, mediante comunicazione al Comune in cui sono insediate ed al dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, ottenere il riconoscimento dell'attività per tutti gli effetti di cui alla presente legge.

Art. 4 *Canoni per l'utilizzo del demanio marittimo.*

1. Per gli esercizi finanziari 2019 e 2020, i canoni per l'utilizzo del demanio marittimo relativi all'insediamento delle strutture, determinati ai sensi della vigente disciplina, sono ridotti fino al venti per cento.

2. Per gli esercizi finanziari 2019 e 2020, durante il periodo di costruzione, con l'apporto della finanza pubblica e privata e su aree demaniali in concessione, di porti e/o marine e, in fase di gestione, fino al raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario del progetto e, comunque, per un massimo di cinque anni, i canoni sono ridotti fino al venticinque per cento.

3. Le minori entrate discendenti dall'applicazione del presente articolo, quantificate in 420 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020 trovano copertura mediante riduzione di pari importo delle dotazioni previste dal bilancio della Regione per gli stessi esercizi al capitolo 215704 - acc. 1001.

Art. 5 *Boat and breakfast.*

1. Le disposizioni dei precedenti articoli trovano altresì applicazione, ove compatibili, per le attività di boat and breakfast quale struttura ricettiva all'aria aperta.

Art. 6 *Disposizioni di rinvio a norme statali.*

1. Ai fini della determinazione della rendita catastale, alle strutture dedicate alla natura da diporto si applica l'[articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#).

2. In applicazione dell'*articolo 32 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133*, convertito con modificazioni della *legge 11 novembre 2014, n. 164*, le prestazioni all'interno delle strutture dei marina resort sono soggette all'applicazione del tributo di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633* e successive modifiche ed integrazioni, nella medesima misura per come determinata ai sensi della *Tabella A, parte III, n. 120 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972*.

L.R. Toscana 20 dicembre 2016, n. 86 ⁽¹⁾ artt. 17,27,37

Testo unico del sistema turistico regionale.

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 28 dicembre 2016, n. 57, parte prima.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'[articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione](#);

Visto l'[articolo 4, comma 1, lettere l\), m\), n\), o\) e z\), dello Statuto](#);

Visto il [decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79](#) (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'[articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246](#), nonché attuazione della [direttiva 2008/122/CE](#), relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 15 novembre 2016;

Visto il parere istituzionale favorevole espresso dalla Prima Commissione nella seduta del 16 novembre 2016;

Considerato che:

1. A seguito delle numerose e rilevanti modifiche di cui è stata oggetto la legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), è sorta l'esigenza di approvare un nuovo testo unico in materia di turismo, sia al fine di introdurre le molteplici novità di carattere normativo ed economico intervenute negli ultimi anni nella disciplina del sistema organizzativo del turismo, delle strutture turistiche ricettive nonché delle imprese e professioni turistiche, sia allo scopo di realizzare una maggiore organicità della disciplina;
2. Al fine di definire compiutamente il sistema di governance della promozione turistica, in merito all'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale, si prevede che tali funzioni siano esercitate dai comuni in forma associata, all'interno di ambiti territoriali definiti nel l'allegato A; oltre a tale modello, viene prevista anche la possibilità dell'associazione dei comuni per tipologia di prodotto omogeneo da realizzarsi sulla base di determinate condizioni ⁽²⁾;
3. Al fine di ampliare la gamma dei servizi offerti dagli alberghi viene prevista sia la possibilità di esercitare anche al pubblico le attività di somministrazione di alimenti e bevande, di vendita al dettaglio e di centro benessere, nell'osservanza delle rispettive normative di settore, sia la possibilità di vendere direttamente al cliente un servizio turistico non accessorio all'alloggio e al trasporto;
4. Al fine di recepire quanto previsto dalla normativa statale, vengono inserite due nuove tipologie di strutture ricettive, vale a dire i "condhotel" e i "marina resort", disciplinati rispettivamente dagli [articoli 31 e 32 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133](#) (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 novembre 2014, n. 164](#) ⁽³⁾;
5. Al fine di ampliare il novero dei soggetti legittimati alla gestione di case per ferie, rifugi escursionistici, ostelli e rifugi alpini viene rivisitata la disciplina in materia di strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva ⁽⁴⁾;
6. Al fine di qualificare l'offerta di ospitalità da par te delle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, viene prevista un'espressa regolamentazione per i "bed & breakfast";
7. Al fine di regolamentare l'ospitalità offerta dagli alloggi locati per finalità esclusivamente turistiche, vengono disciplinati i requisiti che tali alloggi devono possedere e viene previsto, per chi dà in locazione tali

alloggi, l'obbligo di comunicazione al comune delle informazioni relative all'attività svolta e alla eventuale forma imprenditoriale di esercizio dell'attività ⁽⁵⁾;

8. Al fine di garantire la parità di trattamento tra le agenzie di viaggio e turismo che operano con strumenti di comunicazione a distanza e quelle operanti in locali aperti al pubblico, vengono espressamente disciplinate le agenzie di viaggio e turismo on-line, che vengono assoggettate alla medesima disciplina, per quanto compatibile, cui sono soggette le agenzie tradizionali;

9. Al fine di adeguarsi a quanto previsto dall'[articolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97](#) (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013), viene estesa la validità dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di guida turistica all'intero territorio nazionale e richiamata l'esigenza di una specifica abilitazione all'esercizio dell'attività per i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico. Inoltre, riguardo alle norme che regolano l'acquisizione dell'abilitazione, viene confermata la disciplina previgente, nelle more della definizione, a livello statale, del profilo professionale di guida turistica nazionale e dei relativi percorsi formativi ⁽⁶⁾;

Approva la presente legge

[\(2\)](#) Punto così modificato dall' [art. 1, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24](#).

[\(3\)](#) Punto così modificato dall' [art. 1, comma 2, L.R. 18 maggio 2018, n. 24](#).

[\(4\)](#) Punto così modificato dall' [art. 1, comma 3, L.R. 18 maggio 2018, n. 24](#).

[\(5\)](#) Punto così sostituito dall' [art. 1, comma 4, L.R. 18 maggio 2018, n. 24](#). Il testo precedente era così formulato: "7. Al fine di regolamentare l'ospitalità offerta dagli alloggi locati per finalità esclusivamente turistiche, attualmente non soggetta all'applicazione della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), viene previsto, per i proprietari/usufruttuari di tali alloggi, il rispetto di alcune condizioni, tra cui l'obbligo di comunicazione al comune delle informazioni relative all'attività svolta e alla forma di gestione, nonché la possibilità di esercizio delle locazioni turistiche, sia in forma imprenditoriale sia non imprenditoriale, anche mediante gestione indiretta tramite agenzie immobiliari e società di gestione immobiliare turistica;"

[\(6\)](#) Punto così sostituito dall' [art. 1, comma 5, L.R. 18 maggio 2018, n. 24](#). Il testo precedente era così formulato: "9. Al fine sia di adeguarsi a quanto previsto dall'[articolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97](#) (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013), che ha esteso l'abilitazione all'esercizio dell'attività di guida turistica all'intero territorio nazionale, sia di recepire quanto stabilito nel [D.M. 11 dicembre 2015](#) del Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo (Individuazione dei requisiti necessari per l'abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e procedimento di rilascio dell'abilitazione), che ha disciplinato i requisiti e il procedimento per il rilascio della specifica abilitazione per l'esercizio dell'attività nei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico di cui al [D.M. 7 aprile 2015](#) del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, viene estesa la validità dell'abilitazione all'intero territorio nazionale e richiamata la specifica abilitazione per i suddetti siti. Inoltre, riguardo alle norme che regolano l'acquisizione dell'abilitazione, viene confermata la disciplina previgente, nelle more della definizione, a livello statale, del profilo professionale di guida turistica nazionale e i relativi percorsi formativi;"

TITOLO II

Imprese turistiche

Capo I

Strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici

Sezione I

Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive

Art. 17 Oggetto.

1. Il presente capo disciplina le seguenti strutture ricettive gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità:
 - a) alberghi;
 - b) residenze turistico-alberghiere;
 - c) alberghi diffusi;
 - d) condhotel;
 - e) campeggi;
 - f) villaggi turistici;
 - [g) camping-village ⁽³⁰⁾;]
 - h) marina resort;
 - i) aree di sosta;
 - j) parchi di vacanza.
2. I periodi di apertura delle strutture ricettive di cui al presente articolo si distinguono in annuali e stagionali:
 - a) per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell'arco dell'anno solare;
 - b) per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nell'arco dell'anno solare.
- 2-bis. L'apertura dell'albergo diffuso non può essere inferiore a cinque mesi, anche non consecutivi, nel corso dell'anno solare ⁽³¹⁾.
3. Con il regolamento la Regione stabilisce:
 - a) i requisiti delle strutture ricettive di cui al comma 1 e quelli delle loro dipendenze;
 - b) i criteri per la loro classificazione;
 - c) le caratteristiche tecniche e le specifiche modalità di esercizio delle strutture ricettive.

⁽³⁰⁾ Lettera abrogata dall' [art. 8, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24.](#)

⁽³¹⁾ Comma inserito dall' [art. 8, comma 2, L.R. 18 maggio 2018, n. 24.](#)

Art. 27 *Marina resort.*

1. Sono marina resort, ai sensi dell'[articolo 32, comma 1, del d.l. 133/2014](#) convertito dalla [L. 164/2014](#), le strutture ricettive organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, aventi i requisiti minimi stabiliti dal decreto ministeriale attuativo del medesimo articolo 32, nonché i requisiti per la classificazione previsti nel regolamento ⁽⁵¹⁾.

⁽⁵¹⁾ Comma così modificato dall' [art. 15, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24.](#)

Art. 37 *Classificazione* ⁽⁵⁹⁾.

1. Il regolamento, al fine di garantire al cliente la presenza di servizi minimi e in conformità a quanto previsto dall'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83](#) (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 luglio 2014, n. 106](#), stabilisce i requisiti minimi obbligatori per ogni livello di classificazione delle strutture ricettive, con esclusione degli alberghi diffusi.
2. In relazione alle caratteristiche delle strutture e dei servizi offerti, sono classificati:
 - a) gli alberghi e le loro dipendenze, con un numero di stelle variabile da uno a cinque;
 - b) i campeggi e i parchi di vacanza, con un numero di stelle variabile da uno a quattro;
 - c) le residenze turistico-alberghiere, le loro dipendenze e i villaggi turistici, con un numero di stelle variabile da due a quattro;
 - d) i marina resort con un numero di ancore variabile da uno a quattro;

e) i condhotel con un numero di stelle corrispondente alla classificazione dell'albergo o della residenza turistico-alberghiera.

3. La classificazione della struttura è determinata in base ad autocertificazione dell'interessato all'atto della presentazione della SCIA di cui all'articolo 32.

4. Le variazioni della classificazione sono soggette a comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio.

(59) Articolo così sostituito dall' [*art. 17, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24.*](#)

L.R. Veneto 14 giugno 2013, n. 11 art. 26

Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto.

Pubblicata nel B.U. Veneto 18 giugno 2013, n. 51.

Art. 26 Strutture ricettive all'aperto.

1. Le strutture ricettive all'aperto sono strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che offrono ai turisti, in un'area recintata, alloggio in allestimenti mobili o in unità abitative e si distinguono in villaggi turistici, campeggi e marina resort [\(28\)](#).

2. Sono allestimenti mobili gli allestimenti per il pernottamento nella struttura ricettiva all'aperto, installati sulle apposite piazzole dal titolare della struttura ricettiva o dai turisti, quali tende, roulotte, camper, caravan e case mobili.

3. Sono villaggi turistici le strutture ricettive all'aperto con capacità ricettiva totale o prevalente in unità abitative o allestimenti mobili installati dal titolare e con eventuale capacità ricettiva residuale in allestimenti mobili installati dai turisti.

4. Sono campeggi o camping le strutture ricettive all'aperto con capacità ricettiva totale o prevalente in allestimenti mobili installati dai turisti e con eventuale capacità ricettiva residuale in unità abitative o allestimenti mobili installati dal titolare.

4-bis. Sono **marina** **resort** le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, che posseggano i requisiti individuati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione che ne definisce altresì modalità di apertura e di esercizio, nonché la relativa classificazione; nella definizione dei requisiti, la Giunta regionale è tenuta a conformarsi a quanto stabilito in materia dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano [\(29\)](#).

5. Le strutture ricettive all'aperto sono tenute ad assicurare:

- a) la sorveglianza continua della struttura ricettiva durante i periodi di apertura;
- b) la presenza, in via continuativa, all'interno della struttura ricettiva, del titolare o di un suo delegato.

[\(28\)](#) Comma così modificato dall' [art. 16, comma 1, L.R. 27 giugno 2016, n. 18](#), a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 74](#) della medesima legge).

[\(29\)](#) Comma aggiunto dall' [art. 16, comma 2, L.R. 27 giugno 2016, n. 18](#), a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 74](#) della medesima legge).